Cass., civ. sez. II, del 7 ottobre 2015, n. 20164

1.1.= La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di trattazione e di motivazione, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte - o direttamente o indirettamente la questione (sia pure sotto profili diversi) se la Banca aveva fornito la prova che A avesse poteri di rappresentanza idonei a conferire il mandato ad litem.

In verità, la ricorrente ripropone una questione già prospettata in sede di appello e decisa, correttamente, dalla Corte distrettuale, la quale ha indicato le ragioni giuridiche e di fatto che hanno comportato di ritenere sussistenti, in capo ad A, i poteri gestori e di rappresentanza necessari per sottoscrivere la procura ad litem.

Tuttavia, come insegnano le Sezioni unite di questa Corte, (ord. n. 20596 del 01/10/2007) in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in . giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa.

Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa.

Ora, nel caso in esame, come ha chiarito la Corte distrettuale, la Banca avendo prodotto, l'estratto del verbale del C.dA del 26 luglio 2001, l'estratto del documento interno del Sistema delle Deleghe operative relativo al cap. 13, la lettera dell'i agosto 2001, aveva assolto l'onere dell'indicazione dell'atto di conferimento dei poteri .. rappresentativi all'A. In particolare, la Corte distrettuale, ha avuto cura - di evidenziare che: a) il verbale del CdA del 26 luglio 2001conteneva l'indicazione " della facoltà per il Responsabile del Servizio Contenzioso di subdelegare parte dei propri poteri ai procuratori del proprio servizio che operano in Rete e/o in Sede Centrale";

b) il documento interno del Sistema delle Deleghe Operative specificava che "(....) sono assegnati i seguenti poteri relativamente alle azioni giudiziarie sia monitorie cautelari o esecutive e, .. comunque, a tutti gli atti necessari per la tutela dei diritti ed il recupero dei

crediti della Banca compresa la facoltà di costituirsi in ogni fase e grado del giudizio relativi alle opposizioni a decreto ingiuntivo, ivi comprese le domande riconvenzionali (....)",

c) la lettera dell'agosto 2001 comunicava ad A Responsabile del Servizio contenzioso il contenuto delle deleghe suddette (...)".